

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2024, n. 0131/Pres.

Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle adozioni, dell'affidamento familiare, dei neomaggiorenni in uscita da comunità o da esperienze di affido familiare e per la definizione dei criteri di riparto delle relative risorse, ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità).

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Benefici per il sostegno delle adozioni di minori italiani e stranieri di età superiore a dodici anni o con disabilità
- Art. 3 Benefici per il sostegno e la promozione dell'affidamento familiare e sperimentazione di progetti di affido professionale
- Art. 4 Benefici per il sostegno delle adozioni internazionali
- Art. 5 Benefici per il sostegno dei neomaggiorenni in uscita da comunità, da esperienze di affido familiare o in situazione di fragilità e precarietà
- Art. 6 Criteri e modalità di riparto
- Art. 7 Rendicontazione, vigilanza e controlli
- Art. 8 Rivalutazione degli importi
- Art. 9 Monitoraggio e valutazione
- Art. 10 Abrogazioni
- Art. 11 Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), la misura, le modalità e i criteri per la concessione dei benefici per:

- a) sostenere le adozioni dei minori italiani e stranieri di età superiore ai dodici anni o disabili;
- b) sostenere e promuovere l'affidamento familiare, anche attraverso la sperimentazione di progetti di affido professionale;
- c) sostenere le famiglie nelle spese derivanti dalle procedure di adozione internazionale;
- d) promuovere l'autonomia e la piena inclusione sociale dei neomaggiorenni in uscita da comunità o da esperienze di affido familiare o in situazione di fragilità e precarietà attraverso il sostegno di percorsi per il loro inserimento abitativo, formativo e lavorativo.

2. Il presente regolamento disciplina altresì i criteri per la ripartizione tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) delle risorse destinate al finanziamento dei benefici di cui al comma 1.

Art. 2
(Benefici per il sostegno delle adozioni di minori italiani e stranieri di età superiore a dodici anni o con disabilità)

1. I benefici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), consistono in contributi a favore di famiglie residenti in Regione che accolgono in affidamento preadottivo minori italiani e stranieri di età superiore a dodici anni o con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. Il contributo è di importo pari a 1.500,00 euro per ogni minore affidato ed è concesso un'unica volta.

3. Per accedere al beneficio il nucleo familiare titolare dell'affidamento preadottivo deve essere in possesso di un ISEE minorenni, ovvero ordinario in caso di assenza di minorenni nel nucleo, di valore pari o inferiore a 61.000 euro.

4. La domanda per accedere al contributo è presentata all'ente gestore del Servizio sociale dei Comuni territorialmente competente da un componente della famiglia affidataria, successivamente alla conclusione del periodo di affidamento preadottivo.

5. Le domande ammissibili sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse. Le domande ammissibili ma non soddisfatte per insufficienza di fondi rimangono valide e sono evase con le risorse di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), o dell'articolo 6, comma 4.

Art. 3

(Benefici per il sostegno e la promozione dell'affidamento familiare e sperimentazione di progetti di affidamento professionale)

1. I benefici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), consistono in:
- a) rimborsi delle spese effettuate dalle famiglie che accolgono in affidamento minori residenti in Regione, fino a un massimo di euro 3.500,00 all'anno per ciascun minore in affidamento, per:
 - 1) interventi di socializzazione e ludico-ricreativi organizzati in orari e periodi extrascolastici;
 - 2) frequenza di corsi e laboratori per il potenziamento delle competenze e del metodo di studio;
 - 3) attività artistica, musicale, culturale e sportiva;
 - 4) visite di istruzione;
 - 5) prestazioni e presidi sanitari non forniti dal servizio sanitario regionale;
 - b) sostegni economici alle famiglie coinvolte in progetti sperimentali di affidamento professionale di minori residenti in Regione.

2. I benefici di cui al comma 1 devono essere coerenti con il progetto di affidamento, sono compatibili e integrativi di altri contributi corrisposti alle famiglie affidatarie ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e non sono riconosciuti in caso di affidamenti presso comunità, anche di tipo familiare.

3. Per accedere ai benefici di cui al comma 1, lettera a), il nucleo familiare affidatario deve essere in possesso di un ISEE minorenni, ovvero ordinario in caso di assenza di minorenni nel nucleo, di valore pari o inferiore a 35.000 euro. La domanda è presentata all'ente gestore del Servizio sociale dei Comuni territorialmente competente da un componente del nucleo familiare affidatario. Alla domanda sono allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute, debitamente quietanzati e intestati al minore affidato o dai quali si evinca che la spesa è stata sostenuta a suo favore.

4. Le domande dei benefici di cui al comma 1, lettera a), sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le domande ammissibili ma non soddisfatte per insufficienza di fondi rimangono valide e sono evase con le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a), o dell'articolo 6, comma 4.

5. Il sostegno economico di cui al comma 1, lettera b), consiste in un contributo mensile di 350,00 euro a sostegno delle attività svolte dal referente professionale nell'ambito di progetti di affidamento professionale, inteso quale servizio di accoglienza familiare, residenziale e di cura a favore di minori, realizzato all'interno della famiglia affidataria in cui un

componente di essa assume il ruolo di referente professionale e di partner in tutte le fasi della gestione e del monitoraggio dell'affido. L'affido professionale è un intervento destinato alla presa in carico di minori in situazioni di particolare complessità e gravità.

6. I progetti di affido professionale devono avere le seguenti caratteristiche:
- a) essere realizzati dai Servizi sociali dei Comuni, che definiscono un progetto di affido con indicazione puntuale della sua durata, non superiore a due anni, e delle principali attività che il referente professionale deve svolgere a favore del minore;
 - b) prevedere il sostegno di un tutor, quale operatore competente in materia di affido, con funzioni di supporto al referente professionale;
 - c) il referente professionale non deve essere un parente del minore entro il quarto grado;
 - d) il referente professionale deve essere adeguatamente formato.

7. Il contributo di cui al comma 5 non spetta nel caso in cui l'attività di referente professionale sia svolta sotto forma di prestazione lavorativa retribuita.

Art. 4

(Benefici per il sostegno delle adozioni internazionali)

1. I benefici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), consistono in contributi a rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dalle famiglie adottanti bambini stranieri, nel periodo intercorrente tra il conferimento del mandato agli enti autorizzati ai sensi dell'articolo 39-ter della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri) e la data di ingresso in Italia dell'adottando o dell'adottato.

2. Per accedere ai benefici il nucleo familiare affidatario deve essere in possesso di un ISEE minorenni, ovvero ordinario in caso di assenza di minorenni nel nucleo, di valore pari o inferiore a 61.000 euro. La domanda per l'accesso ai contributi è presentata all'ente gestore del Servizio sociale dei Comuni territorialmente competente da un componente del nucleo familiare adottante. Alla domanda è allegata l'attestazione dell'ente autorizzato dalla quale risulti che le spese sostenute sono state indispensabili per il completamento dei necessari adempimenti amministrativi connessi alla procedura di adozione.

3. Il contributo è concesso in misura pari al 70% delle spese sostenute ammissibili e fino a un massimo di:

- a) 8.000,00 euro in caso di ISEE di valore da 0,00 a 35.000,00;
- b) 5.000,00 euro in caso di ISEE di valore da 35.000,01 a 61.000,00.

4. Le domande ammissibili sono evase secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse. Le domande ammissibili ma non soddisfatte per insufficienza di fondi rimangono valide e sono evase con le risorse di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), o dell'articolo 6, comma 4.

5. Il contributo è cumulabile con altri contributi aventi la medesima finalità esclusivamente per la spesa non coperta da tali benefici e comunque non oltre la spesa complessivamente sostenuta.

Art. 5

(Benefici per il sostegno dei neomaggiorenni in uscita da comunità, da esperienze di affido familiare o in situazione di fragilità e precarietà)

1. I benefici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), sono destinati al sostegno di neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, fino al compimento del ventunesimo anno di età, in uscita da comunità o da esperienze di affidamento familiare o in uscita da contesti familiari fragili e vulnerabili. In casi particolari, su valutazione del Servizio sociale del Comune, qualora si reputi necessario proseguire nel percorso di accompagnamento, i benefici possono essere erogati per un ulteriore periodo, in ogni caso non oltre il compimento del ventiquattresimo anno di età del beneficiario.

2. Per accedere ai benefici i destinatari devono essere in carico ai Servizi sociali dei Comuni sulla base di specifici progetti personalizzati finalizzati a promuovere la piena autonomia e l'inclusione sociale.

3. I benefici sono concessi dai Servizi sociali dei Comuni al fine di potenziare le azioni di sostegno a favore delle persone in carico e possono essere destinati per la copertura delle seguenti spese:

- a) pagamento di tasse universitarie;
- b) depositi cauzionali per locazioni ad uso abitativo;
- c) frequenza di corsi di formazione professionale, anche attraverso la presa in carico da parte dei Centri per l'impiego;
- d) abbonamenti a mezzi pubblici;
- e) conseguimento della patente di guida;
- f) attrezzatura informatica necessaria allo svolgimento di attività di studio, di formazione o di lavoro;
- g) prestazioni e presidi sanitari non forniti dal servizio sanitario regionale.

4. Dai benefici di cui al comma 3 sono esclusi i neomaggiorenni destinatari degli interventi sperimentali di cui all'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

Art. 6

(Criteri e modalità di riparto)

1. Per accedere alle risorse destinate al finanziamento dei benefici previsti dal presente regolamento, gli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni presentano domanda

alla direzione centrale competente in materia di politiche sociali entro il 15 gennaio di ogni anno.

2. Le risorse annualmente destinate al finanziamento dei benefici sono assegnate agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni che hanno presentato domanda, come segue:

- a) a ciascun Servizio sociale dei Comuni è riconosciuto un importo pari a 12.000,00 euro;
- b) la quota restante è assegnata a ciascun Servizio sociale dei Comuni in proporzione alla popolazione minorile residente nel rispettivo ambito territoriale, come risultante dai dati definitivi più aggiornati contenuti nella rilevazione statistica ufficiale della Regione.

3. I Servizi sociali dei Comuni utilizzano le risorse di cui al comma 2 come segue:

- a) in via prioritaria è assicurata la copertura di eventuali richieste di benefici di cui all'articolo 2, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e di cui all'articolo 4 rimaste insoddisfatte per mancanza di disponibilità finanziarie nell'anno precedente;
- b) l'importo residuo è destinato come segue:
 - 1) un importo almeno pari alla quota di cui al comma 2, lettera a), è destinato da parte dei Servizi sociali dei Comuni, in relazione alla loro programmazione e alla valutazione professionale dei casi, all'attivazione dei contributi a sostegno delle famiglie coinvolte in progetti di affido professionale di cui all'articolo 3, comma 5, oppure ai benefici a sostegno dei neomaggiorenni di cui all'articolo 5, oppure a entrambi;
 - 2) le restanti risorse sono destinate a copertura delle domande di contributo di cui all'articolo 2, di cui all'articolo 3 comma 1, lettera a), e di cui all'articolo 4 presentate nell'anno corrente.

4. Qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti alla copertura delle richieste di benefici di cui all'articolo 2, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e di cui all'articolo 4 rimaste insoddisfatte per mancanza di disponibilità finanziarie nell'anno precedente, i rimborsi afferenti a tali domande sono ridotti proporzionalmente in relazione alle risorse assegnate a ciascun Servizio sociale dei Comuni. È in ogni caso fatta salva la possibilità per i Servizi sociali dei Comuni di integrare le risorse regionali al fine di riconoscere ai beneficiari gli importi per intero.

5. Le risorse sono trasferite agli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni in un'unica soluzione, con decreto del direttore del servizio competente, entro il 28 febbraio di ogni anno.

6. I benefici di cui all'articolo 2, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), e di cui all'articolo 4 sono concessi ed erogati in un'unica soluzione dai Servizi sociali dei Comuni entro 30 giorni dal ricevimento delle domande, ferma restando la disponibilità dei fondi.

7. In caso di disponibilità di stanziamenti aggiuntivi deliberati in corso d'anno, si applica il criterio di riparto di cui al comma 2, lettera b).

(Rendicontazione, vigilanza e controlli)

1. La rendicontazione sull'utilizzo dei fondi regionali destinati al finanziamento dei benefici previsti dal presente regolamento avviene con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei termini e con le modalità stabiliti nei relativi decreti di trasferimento delle risorse agli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni.

2. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, la Direzione centrale competente può disporre ispezioni e controlli, anche a campione, nei confronti dei soggetti destinatari dei finanziamenti.

Art. 8

(Rivalutazione degli importi)

1. Gli importi dei benefici di cui all'articolo 2, comma 2, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), di cui all'articolo 3, comma 5, e di cui all'articolo 4, comma 3, sono rivalutati annualmente sulla base dell'indice ISTAT FOI registrato a gennaio di ciascun anno con decreto del direttore centrale competente in materia di politiche sociali, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 9

(Monitoraggio e valutazione)

1. Gli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni soddisfano le richieste del Sistema Informativo dei Servizi Sociali (SISS) di cui all'articolo 25 della legge regionale 6/2006 e forniscono alla Direzione centrale competente le informazioni, corredate anche da documentazioni e dati di spesa riguardanti le diverse tipologie d'intervento, ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'efficacia degli interventi disciplinati dal presente regolamento.

Art. 10

(Abrogazioni)

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2012, n. 0181/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto, della misura, delle modalità e dei criteri per la concessione dei benefici da destinare al sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b) e comma 4, lettere b) e c) della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore e ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2025.